



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 31/05/2023

Numero Registro Dipartimento 83

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7635 DEL 31/05/2023

Oggetto: ART. 24 L.R. 45/2012, PRESA ATTO RELAZIONE DI COLLAUDO E APPROVAZIONE PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE EX ART. 54 R.D. 3267/23. COMUNE DI SAN FLORO (CZ), LOCALITÀ "VARIE" RICADENTI NEI B.M. CORACE – USITO E FIUM. LLA DI BORGIA. SUPERFICIE CATASTALE HA 307.37.30, SUPERFICIE OCCUPATA HA 129.21.00

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

- il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale; la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale”;
- la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante “separazione dell’attività amministrativa in indirizzi di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: “L’Unità Operativa Autonoma “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”, al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali”;
- la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale: ha preso atto «che l’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il “Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, è stata assimilata con l’art. 4 della L.R. n.6/2021 - “al fine di assicurarne l’autonomia, l’efficacia e la tempestività nell’attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali»;
- la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii”;
- la deliberazione n. 198 del 28/04/2023 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato l’Ing. Domenico Maria PALLARIA all’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, per il relativo incarico di reggenza;
- il D.P.G.R. n. 37 del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente reggente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” all’Ing. Domenico Maria Pallaria;
- la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- l’art.7 del D.lg n.227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;
- la D.G.R. n. 267/2008 recante: “assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico;

VISTI

- il R.D. 30.12.1923 n.3267 e il R.D. 16.05.1926 n.1126;
- il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. 18 maggio 2001, n.227;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;
- la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 e ss.mm.ii “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”;
- le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;
- il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

DATO ATTO CHE

- l’art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 che al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell’attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all’intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 s.m.i.;

- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 e l'art. 4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, che dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del R.D. 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n. 15/92 s.m.i. "Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 3777 del 23/10/2020 acquisita al prot. regcal N° 347146 del 27/10/2020 il Consorzio di Bonifica Ionio - Catanzarese, ha dichiarato di voler procedere ai sensi dell'art. 24 s.m.i. della L. R. 45/12, alla riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione;
- CHE ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art. 69 del R.D. 1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino Montano Bacino Montano Corace – Usito e Fium.lla di Borgia, attualmente tenuti in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Ionio - Catanzarese è necessario predisporre ed approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione;
- nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, i preposti uffici, hanno collaudato le aree rimboschite e redatto Relazione di Collaudo e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt. 53 e 54 del R.d. 3267/23;
- che il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massime e Polizia Forestale vigenti;
- che gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di SAN FLORO (CZ) e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi, dal 20/07/2021 al 04/08/2021 senza opposizione alcuna;
- rispetto alla totalità delle superfici occupate risulta collaudata la sola particella 82 del Foglio 10 in quanto il restante territorio è stato percorso dal fuoco nelle stagioni precedenti;
- che l'art. 24 della L.R. 45/2012 prevede che in casi di eccezionalità si possa comunque procedere alla restituzione laddove il proprietario ne avanzi formale richiesta;
- a fronte di tale richiesta gli Enti occupanti possono procedere alla restituzione vincolando le aree al rimboschimento
- che nel caso di specie, trattandosi di terreni percorsi dal fuoco e pertanto non collaudabili, si dovranno applicare le prescrizioni di cui all'art. 18 delle PMPF vigenti

RITENUTO pertanto di dover procedere alla presa d'atto della Relazione di Collaudo e all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione datate 27 Settembre 2021, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti, ricadenti nel Bacino Montano Bacino Montano Corace – Usito e Fium.lla di Borgia, attualmente tenuti in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Ionio - Catanzarese;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto,

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

DI PRENDERE ATTO della relazione di collaudo e del piano di coltura e conservazione (prot. RegCal n. 410705 del 27/09/2021), i cui documenti originali sono in atti presso questo settore U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo" per i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino Montano Bacino Montano Corace – Usito e Fium.lla di Borgia, attualmente tenuti in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Ionio - Catanzarese;

DI PROCEDERE all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti, ricadenti nel Bacino

Montano Corace – Usito e Fium.lla di Borgia, attualmente tenuti in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Ionio - Catanzarese;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, ovvero pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza, nonché al Comune di SAN FLORO (CZ);

DI PROCEDERE alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della L. R. n. 6 aprile 2011, n°11.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, *(nell'ipotesi di atti non soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, riportare la diversa informazione sui termini e l'autorità cui è possibile ricorrere per impugnare il provvedimento).*

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ida Corea

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Domenico Pallaria

(con firma digitale)

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

PROVINCIA	CATANZARO
COMUNE DI	SAN FLORO
BACINO MONTANO	CORACE – USITO e Fium.Ila di BORGIA
SUPERFICIE OCCUPATA	HA 129,21

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni assicurati e redditizi oggetto di opere di sistemazione idraulico forestale e di rimboschimenti realizzati con finanziamento o contributo finanziario pubblico a totale carico dello Stato e della Regione.

- > **Provincia:** Catanzaro
- > **Comune:** San Floro
- >
- > **Località:** Varie
- > **Bacino idrografico:** Fiume Corace - Sott. Torr. Usito e Fiumarella di Borgia

Prescritto ai termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16/05/1926 n.1126 dei rimboschimenti e rinfoltimenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati in elenco, tenuti in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese in territorio del comune di San Floro (CZ), costituiti da pascoli nudi o cespugliati, da terreni seminativi abbandonati, da terreni marginali e di versante, realizzati nella fase di primo impianto in amministrazione diretta dal Ministero Agricoltura e Foreste - Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Speciale Calabria iniziati con perizia A/C 10437, 40069 e 41068/Cal. intorno agli anni 60 - 70, con fondi afferenti al Programma Forestazione e successivamente con perizie manutentorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione Calabria dall'ex Ispettorato Distrettuale delle Foreste di Catanzaro.

Tabella Elenco Terreni in occupazione

ai sensi dell' art. 53 del R.D. 30/12/1923, n. 3267 e del disposto art. 24, della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 da restituire ai sensi dell'art. 68 del RD. 1126/26 e da assoggettare a Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.DD. 3267/23.

N°	DITTA	LOCALITA'	FOGLIO	PARTIC	NATURA all' origine	SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE OCCUPATA
1	Amoroso Salvatore	Ciccio Curcio	10	62	Semin.	0.16.20	1.000
2	Bagnato Antonio ed altri	Carrà	8	10	Pascol	1.82.50	9.000
3	Bagnato Lucrezia e Iannone Domenico	Morrone	8	95	Uliveto	0.13.90	500
			8	96	pascolo	0.16.80	1.680
			8	97	pascolo	0.41.40	4.140
			8	98	pascolo	0.25.30	1.500
4	Barbuto Raffaele	Sbrullati	9	60	pascolo	0.18.40	1.840
5	Caccavari Bruno ed altri	Mozzarellino	8	48	pascolo	0.13.70	1.370
6	Calzone Teresa ed altri	Sbrullati	9	58	semin	0.36.90	2.000
			9	59	semin	0.14.20	1.420
7	Carelli Antonio	Ciccio Curcio	10	56	bosco c.	0.32.90	3.200

			10	57	bosco c.	0.79.80	7.000
8	Casadonte Cesare ed altri	Tozzina	10	109	semin	2.76.70	9.400
9	Casadonte Giuseppe	Sbrullati	9	91	pascolo	0.53.60	4.200
		Ieronti	9	112	pascolo	0.05.80	580
10	Codispoti Concetta	Mangiaroti	11	182	semin	1.63.70	5.500
11	Comune di Borgia	Battaglina	1	37	pascolo	2.00.40	20.000
12	Cosco Fortunato	Cirello	8	21	Uliveto	0.48.70	3.200
			8	22	querceto	0.39.90	3.990
			8	23	pascolo	0.23.10	2.310
13	Costa Maria Luisa	Salica e Santa Caterina	9	47	semin	0.45.40	4.000
			9	48	pascolo	0.44.60	4.000
			10	20	pascolo	4.19.80	41.980
			10	23	semin	4.29.70	11.020
14	Costa Mario e Carolina	Frasso di Mele	6	112	bosco c.	10.18.70	95.800
15	Costa Salvatore fu Giuseppe	Lenze	11	4	uliveto	1.12.50	0.41.00
			11	5	pascolo	0.97.20	0.30.00
16	Dara Domenico	Chiusi	8	109	pascolo	0.16.00	1.000
17	De Nardo Domenico ed altri	Girello	8	15	querceto	0.60.70	6.070
			8	16	querceto	1.33.50	13.350
			8	111	pascolo	0.07.00	700
18	Maiorana Giuseppe fu G.	Usito	1	33	bosco c.	61.54.90	45.70.00
19	Ferragina Domenico	Morrone	8	58	pascolo	0.19.50	600
20	Gonzales del Castillo Giustino e Vittoria	Giardinelli	7	6	pascolo	0.47.30	3.200
			7	1	uliveto	32.71.30	3.200
			1	34	pascolo	7.66.40	55.600
			1	35	bosco c.	11.58.70	10.45.00
			1	65	pascolo	1.19.70	1.00.00
21	Graziano Antonio	Sbrullati	9	61	pascolo	0.15.70	1.570
			9	62	pascolo	0.09.80	980

Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23 R.D. 1126 territorio di San Floro (CZ)

22	Graziano Giovanni	Sbrullati	9	66	pascolo	0.27.60	2.760
23	Graziano Giuseppe	Sbrullati	9	86	pascolo	0.14.00	1.400
24	Iannone Domenico	Furaggio	10	82	Semin	0.05.80	580
25	Istituto Diocesiano	San Francesco, Frasso di Mele, Castellani e Falesi	6	37	Semin	1.93.40	19.340
			6	38	Semin	2.43.60	24.360
			11	200	Semin	0.13.40	1.340
26	Lamanna Antonio	Sbrullati	9	67	pascolo	0.06.40	640
27	Massara Armando	Falica	9	197	pascolo	0.77.70	2.500
			9	218	semin	2.88.70	17.600
28	Massara Emanuele		6	46	semin	5.44.80	54.480
				64	semin	40.61.50	197.600
				69	semin	5.06.60	46.600
				74	semin	2.68.40	21.400
				90	semin	9.55.70	77.100
				56	pascolo	0.69.40	6.940
				79	pascolo	3.15.50	24.600
				104	semin	2.51.20	25.120
				97	semin	11.31.10	21.000
				70	querceto	0.56.70	5.600
				95	semin	11.81.70	25.800
			9	10	semin	4.36.20	3.300
			9	11	uliveto	1.23.30	8.900
	Massara Emanuele	Frasso di Mele, Salica, Girello, Erbanese e Abbate	9	12	semin	1.87.60	15.900
			9	39	uliveto	0.91.00	600
			9	40	semin	1.29.60	12.960
			9	46	pascolo	0.39.90	3.500
29	Ospedale Civile di Catanzaro	Sansone	11	35	pascolo	0.74.80	1.000
			11	37	pascolo	0.29.20	2.920
			11	40	semin	0.53.00	4.200
			11	42	pascolo	2.71.70	27.170
			11	50	semin	0.33.90	3.390

			11	97	semin	2.04.60	20.000
			11	148	semin	3.21.90	32.190
			11	149	pascolo	0.49.50	4.950
			11	184	semin	3.77.30	32.000
			13	39	pascolo	1.02.60	8.900
			13	80	semin	1.59.70	7.800
			13	81	pascolo	0.40.70	4.000
30	De Nardo Salvatore	Morrone	8	77	pascolo	0.05.10	510
			8	78	pascolo	1.61.40	16.140
31	Pilò Lucia	Torre	10	59	pacolo	1.46.00	14.600
			10	60	semin	1.01.20	8.600
32	Pugliese Angelo	Sbrullati	9	57	pascolo	0.14.10	700
33	Pugliese Antonio	Ieronti	9	106	querceto	0.46.60	4.660
			9	115	semin	0.27.30	600
			9	220	pascolo	0.30.20	3.020
			9	221	pascolo	0.68.50	6.850
34	Pugliese Bruno	Mangiarotti	11	166	semin	4.59.50	26.200
			11	171	semin	0.40.30	4.030
			11	176	semin	0.56.20	5.000
			11	212	pascolo	0.53.30	5.330
35	Pugliese Francesco	Ieronti	8	102	pascolo	0.45.00	4.500
			9	101	pascolo	0.46.50	4.650
36	Pugliese Giuseppe	Tozzina	10	92	uliveto	1.06.40	2.400
37	Pugliese Gregorio ed altri	Morrone	8	72	pascolo	0.78.20	7.820
38	Pugliese Maria	Ciccio Curcio	10	63	semin	0.70.00	7.000
39	Pugliese Salvatore	Manganelle	11	140	semin	1.22.00	5.000
40	Rigitano Anna	Tozzina	10	53	semin	1.78.00	7.800
			10	54	pascolo	0.44.50	4.400
			10	115	semin	1.79.10	17.900
41	Iannuzzi Maria ed altri	Gironda	8	5	pascolo	0.28.90	2.890
42	Varano Antonio	Sacco	13	19	pascolo	0.55.20	2.500
43	Vivino Lucia	Ieronti	9	106	querceto	0.46.40	4.640
			9	115	semin	0.27.30	600
			9	220	pascolo	0.30.20	3.020

			9	221	pascolo	0.68.50	6.850
44	Lamanna Giovanni ed altri	Gironda	8	4	pascolo	0.35.30	3.530
45	Zolea Antonio	Cannalica	9	125	vigneto	0.29.00	600
			9	127	pascolo	0.35.10	2.700
47	Zoleo Serrao Clementina	Gironda	8	2	pascolo	1.10.00	10.300
Totale mq							1.292.100
Totale Superficie occupata ha							129,21

Vista la proposta di restituzione predisposta dal Consorzio di Bonifica, afferente la compiutezza e redditività dei rimboschimenti effettuati.

PREMESSO

Che con l'intervento sistematorio promosso e attuato con l'obiettivo della tutela idrogeologica e della conservazione del suolo sono stati realizzati interventi di natura estensiva, consistenti in rimboschimenti realizzati su terreni nudi o ex coltivi e in risarcimenti nelle formazioni naturali di latifoglie preesistenti, in giacitura variabile, a un'altitudine compresa tra circa 100 e 400 m s.l.m. con pendenze variabili tra il 10% e il 20%, più accentuate verso i valloni;

- Che le specie forestali impiegate nei rimboschimenti sono in ordine di maggior presenza tra le conifere: eucaliptus, pino marittimo; mentre tra le latifoglie: querce con roverella e leccio, ed altre essenze tipiche della macchia mediterranea;
- Che oltre ai rimboschimenti, sono presenti formazioni naturali a macchia mediterranea (lentisco, , perastri, fillirea, ecc.) o gariga (cisti spp., ginestra odorosa, graminacee perenni, ecc.), che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree a prevalenza di specie quercine;
- Che in relazione al portamento e sviluppo raggiunto dalle piante, il soprassuolo di origine naturale e il soprassuolo di origine artificiale risultano, in linea generale, ben affermati sulle superfici di intervento, con età media dei popolamenti compresa tra un minimo di circa 40 anni e un massimo di 50 anni;
- Che in relazione al sesto d'impianto adottato, al grado di attecchimento, al grado di intensità degli interventi eseguiti, i popolamenti presentano una densità variabile da zona a zona;
- Che con questo lavoro sono descritte e analizzate le caratteristiche ecologiche e selvicolturali dei rimboschimenti con l'obiettivo di formulare idonee linee guida di gestione forestale sostenibile, finalizzata ad aumentare la loro stabilità ecologica strutturale e a favorire così i processi di rinaturalizzazione;
- Che qualora sulle particelle interessate, in fase di restituzione, si dovesse riscontrare la presenza di manufatti, fabbricati, costruzioni, coltivazioni estrattive e colture agrarie specializzate e quant'altro non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, appartenenti al patrimonio pubblico o privato, per essi l'Ente occupante all'atto del verbale di restituzione dovrà accertare l'epoca di realizzazione: se realizzati prima dell'emanazione del decreto di occupazione o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, le relative particelle potranno essere considerate nel piano di coltura e conservazione e restituite; qualora invece realizzati dopo l'emanazione del decreto di occupazione e non inclusi nei programmi annui di forestazione, le particelle in cui essi ricadono dovranno essere trattate come previsto dal disposto dell'art. 24 delle Legge Regionale n. 45 del 12.10.2012 e dai successivi Regolamenti;

PRESCRIZIONI

Per quanto premesso, i proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2007/2013, approvato con D.G.R. n. 190 del 29.03.07 e dalle P. M.P. F. approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni nonché dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli:

Art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

1. Il soprassuolo forestale interessato, è radicato sui terreni da restituire nel Comune di San Floro (CZ) località "Varie" di cui alla Tabella **allegata**.

2. Esso, valutato nell'insieme, risulta essere governato prevalentemente ad alto fusto e costituito da formazioni miste di latifoglie (roverella, leccio, e più raramente con robinia e eucalipto) e conifere segnatamente pino marittimo, pino domestico, macchia mediterranea (lentisco, terebinto, perastri, fillirea, ecc.) o gariga (cisti spp., ginestra odorosa, graminacee perenni, ecc.).

Art. 2 Governo e trattamento delle tipologie colturali

1. Nella fustaia in relazione alle diverse densità del soprassuolo, saranno consentiti tagli colturali di eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari esclusivamente a carico delle piante morte, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità, con intervalli di almeno 10 anni.
2. Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.
3. Nelle fustaie in prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 50 anni, i tagli colturali di rinnovazione dovranno essere effettuati secondo quando prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.
4. Per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.
5. Nelle fustaie si deve intervenire con criteri colturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.
6. I tagli colturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.
7. Nei popolamenti di nuclei formati da latifoglie è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di mc 250/ha.
8. Nei rimboschimenti di conifere (pini mediterranei) è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minimale di mc 150/ha.
9. I tagli colturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 mq. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 48, comma 8 delle PMPF vigenti in Calabria vigenti alla data del presente Piano, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art.38 della Legge Regionale n.45/2012.
10. Nei tagli colturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo dovrà essere applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella <i>minimale</i>	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella <i>minimale</i>	≤ 20 % della massa
≥ 40% < 60% di quella <i>minimale</i>	≤ 15 % della massa
≥ 20% < 40% di quella <i>minimale</i>	≤ 10 % della massa

11. Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.
12. Nelle aree forestali danneggiate da avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19, delle PMPF, in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.
13. Nei boschi governati a fustaia, gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.
14. Nelle fustaie con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì n. 1 albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ha e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica. Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 m. in cui non devono essere effettuati sfolli o diradamenti anche del piano sottoposto.
15. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustaia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.
16. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali canalette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innescare di fenomeni di dissesto.
17. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombenti sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 m nella porzione inferiore della pendice.
18. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF vigenti in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustaia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.
19. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.
20. Nelle aree a roccia affiorata, crinale e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni

in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.

Art. 3 Ripuliture e risarcimenti

1. Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale.

Art. 4 Autorizzazioni per il taglio

1. I tagli dei soprassuoli artificiali, delle formazioni naturali e di quelle miste di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.

Art. 5 Altre norme di godimento

1. I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzato dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

Art. 6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti o sistemazione idraulico, forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma può essere consentito, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n.45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.

Art. 7 Coltura agraria – pascolo

1. Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12, 1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art. 23 della Legge Regionale n. 45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva, nelle aree a roccia affiorata, crinali molto accentuati e/o di forra e in quelle situate o rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione. Nel caso in cui questo Dipartimento, gli addetti alla sorveglianza o le Associazioni Ambientaliste dovessero riscontrare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cortina erbosa pascolativa, previo richiesta da inoltrare agli Uffici del Dipartimento 2 Presidenza U.O.A. Foreste, Forestazione, Difesa del Suolo della Regione Calabria, si potranno determinare forme limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 8 Difesa idrogeologica

1. Qualora per fattori impreveduti e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva

di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque,

2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuoie, oltre a cunette e cunettoni.

Art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli Incendi boschivi

1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n. 355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle PMPF, vigenti in Calabria, nonché dal Piano Antincendio Boschivo AIB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.
2. È fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.
4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustaie di conifere danneggiati o distrutti dal fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.
5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.
6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

Art. 10 Tutela fitopatologia

1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppi una infestazione di funghi o un attacco di altri agenti biotici il proprietario o possessore, venutone a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Per come stabilito dalle vigenti PMPF, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

Art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

1. Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provvede, potrà sostituirsi od esso il competente Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

Art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

1. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dalle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, e secondo le direttive impartite dal competente Dipartimento. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

Art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

1. Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

Art. 14 Vendita e passaggio di proprietà

1. Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dello stesso acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Coltura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

Art. 15 Altre norme

1. Il proprietario dei boschi collaudati e restituiti è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria.
2. Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all' art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012, il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.
3. Le infrazioni al presente Piano di Coltura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n. 950, alla Legge Regionale 12 Ottobre

2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.

4. Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.
5. In caso di esistenza del gravame di uso civico di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettera b) della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 18, su terre di proprietà privata e su terre del demanio comunale sottomesse al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, fermo restando il rispetto della disciplina recata dalla Legge n. 1766/1927 e dal Regolamento attuativo n. 332/1928 nonché dall'art. 12 del medesimo testo di legge regionale, il proprietario dei boschi, è tenuto ad attivare le procedure previste dal comma 2 dell'art. 12 agli effetti del combinato disposto artt. 29 - 35 - 39 e 42 del R.D. 332/28 e arti. 11 e 25, della Legge 1766/27, rivolgendo, espressa istanza al Commissario Regionale agli Usi Civici della Calabria con sede a Catanzaro e/o alla Regione Calabria - Dipartimento 2 – UOA Foreste e Forestazione e difesa del suolo.

Catanzaro 27 settembre 2021

Il Capo Sezione
F.to(Geom. Curcio Michele)

Il Capo Settore
F.to(Dott. Antonio Rotella)

Il Direttore
F.to Dr. Francesco Mantella

Il Presidente
F.to Avv. Fabio Borrello

Il Funzionario Regionale
F.to Dott. Gregorio Moscato

